

STATUTO

NEOS LOGOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA CARADOSSO 10

Numero REA: MI - 1951586

Codice fiscale: 07334310963

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 3108/1902 DI REP.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 cod. civ. e del D.Lgs. 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, senza fini di lucro, sotto la seguente denominazione:

"NEOS LOGOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Art. 2

La Società impresa sociale ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Spetta all'Organo di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Essa potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze ovunque in Italia ed all'estero.

Art.3

La durata della Società impresa sociale è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.4

La società impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2 lettera f) del D.Lgs. 155/2006, ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la società impresa sociale si propone in particolare di:

- contribuire alla valorizzazione, attraverso l'utilizzo delle più appropriate tecnologie innovative, dei patrimoni di beni culturali, sia pubblici che privati, e dei diversi aspetti della cultura di un territorio, anche per farli diventare motori dello sviluppo economico, favorendo la ricerca, attraverso i suoi partner tecnologici, di soluzioni pilota;
- facilitare, applicando avanzate tecnologie di informazione, di comunicazione e di marketing con modalità che servano ad avvicinare le nuove generazioni e collegandosi alle piattaforme so-

ciali (social media e social networks), la conoscenza e la fruizione dei patrimoni di beni culturali, storici, artistici e paesaggistici, nonché della storia, delle arti, tradizioni, mestieri di un territorio, di una città o di altri soggetti;

- raccogliere, creare e sviluppare ex-novo documenti, opere e contenuti informativi multimediali, storie e testimonianze sul patrimonio di beni culturali di un territorio o di soggetti pubblici e privati, o su specifici aspetti della cultura, per la successiva diffusione e comunicazione al pubblico.

Ai fini del conseguimento delle sue finalità istituzionali la Società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, ogni altra attività idonea ovvero di supporto, strumentale, accessoria e connessa e quindi tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, inclusa l'organizzazione di attività e manifestazioni (congressi e convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie di interesse, e lo svolgimento di attività di commercializzazione, anche nel settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere. Potrà inoltre, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, assumere interessenze o partecipazioni in altre società, associazioni ed enti, costituiti o costituendi, aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini; la società impresa sociale, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fideiussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi. Sono espressamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui ai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n.58.

TITOLO III CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).

Potrà essere aumentato a norma di legge; in caso di nuovi conferimenti, possono essere conferiti

tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o servizi a favore della società impresa sociale possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società impresa sociale.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti al Registro Imprese mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con con-

seguinte esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla Società impresa sociale, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti. I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale o a titolo di finanziamento nei confronti della società impresa sociale secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 6

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società impresa sociale, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la Società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

Il socio che intenda cedere la sua quota in tutto od in parte dovrà offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto. L'offerta dovrà essere fatta con lettera raccomandata contenente il prezzo, le modalità della cessione e le generalità del cessionario. Qualora gli altri soci non facciano pervenire la loro accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata il socio potrà cedere liberamente a terzi la sua quota. In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera quota offerta. Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione offerta versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitro in funzione di arbitratore di cui all'articolo 25;
- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società e l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà della partecipazione, nonché nel caso di costituzione di pegno o usufrutto sulla partecipazione.

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili e pertanto non spetta il diritto di prelazione:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata da quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- nel caso di intestazione a società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di reintestazione da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario.

Art. 7

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

**TITOLO IV
TITOLI DI DEBITO**

Art.8

La società impresa sociale con decisione dei soci, adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, può emettere titoli di debito secondo quanto stabilito dall'articolo 2483 C.C., fissandone condizioni, durata e modalità di rimborso.

**TITOLO V
DECISIONI DEI SOCI - CONSULTAZIONE SCRITTA - ASSEMBLEA**

Articolo 9

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo il verbale è redatto da un Notaio.

In deroga al disposto dell'art. 2465, secondo comma C.C., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art.10

Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, 4 comma, C.C. le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione - redatta dagli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale - da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto favorevole.

L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società impresa sociale.

Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della Società impresa sociale con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ri-

cevimmento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione dei soci si considera validamente assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società impresa sociale, nelle forme sopra descritte ed entro 10 (dieci) giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, e nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società impresa sociale relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società stessa, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 11

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 8 lettere d) ed e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, purché nell'Unione Europea, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In mancanza delle formalità' di convocazione e' valida l'assemblea alla quale intervengano i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri effettivi del Collegio Sindacale se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori.

Art. 14

L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non soci.

**TITOLO VI
RECESSO**

Art. 15

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis del Codice Civile.

ESCLUSIONE

Art. 16

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi

previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 9 del D.L.vo 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

**TITOLO VII
CARICHE SOCIALI**

Art. 17

I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della Società impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

**TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE**

Art. 18

La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.

Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di Amministrazione, oppure possano essere nominati amministratori con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di cui all'art. 2475 ultimo comma Codice Civile.

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato o per il periodo di tempo determinato dall'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica. Se nominati a tempo indeterminato possono essere revocati in qualunque tempo.

Art. 19

All'Organo Amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisto di aziende o di rami di aziende (comunque aventi per oggetto attività rientranti nell'oggetto sociale);
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze. In ogni caso è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Art. 20

Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo nell'Unione Europea, mediante avviso raccomandato inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, o e-mail. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal

Presidente o, in sua assenza, da un Amministratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni consiliari e' richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta fra i suoi componenti o sulla base di consenso espresso per iscritto, ad iniziativa del Presidente, purché dai documenti sottoscritti risulti chiaramente l'oggetto della decisione ed il consenso manifestato alla stessa.

Art. 21

L'assemblea delibera il compenso da attribuire all'organo amministrativo. Può altresì deliberare l'attribuzione di una indennità di fine mandato da corrisondersi in un'unica soluzione alla cessazione della carica.

TITOLO VIII RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno la firma sociale, e, se del caso, al Vicepresidente, e/o ai Consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro conferiti, o, nel caso di più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i

poteri di amministrazione.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori ad negotia per singoli affari o gruppi di affari, nonchè procuratori alle liti.

**TITOLO IX
CONTROLLO DEI SOCI**

Art. 23

Ogni socio non amministratore, qualunque sia la sua quota di capitale sociale, ha diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE, REVISORI E COMITATO SCIENTIFICO

Art. 24

Nei casi in cui la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria per legge o ove l'assemblea lo decida, la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, nominati e funzionanti a sensi di legge, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che sull'osservanza delle finalità sociali della Società impresa sociale.

All'attività del Collegio Sindacale si applicano gli articoli 2403, 2403 bis e seguenti del C.C..

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci determina, altresì, il compenso loro spettante.

Art. 25

Nel caso in cui la Società impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis C.C., il controllo sulla contabilità e sul bilancio competerà ad un Revisore legale dei conti, salvo che l'Assemblea deliberi di assegnare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 26

L'Organo Amministrativo può nominare tre o più esperti per costituire un Comitato Scientifico degli Esperti, indicandone il presidente. Tale

Comitato rappresenta il riferimento culturale, tecnico e scientifico della Società impresa sociale, deputato a indicare le modalità preferibili per caratterizzarla come *opinion leader* sui temi e sulle materie da essa trattati, onde favorire il raggiungimento dei suoi scopi. A tal fine il Comitato opera di concerto con l'Organo Amministrativo e con la fiducia di tutti i suoi componenti.

I membri del Comitato, esperti di grande profilo, sono individuati tra esponenti qualificati del mondo scientifico e culturale o tra persone che abbiano particolari competenze in materia di applicazione delle tecnologie utili all'informazione e comunicazione dei beni culturali. Attraverso la composizione del Comitato la Società impresa sociale vuole sottolineare gli alti livelli qualitativi perseguiti nelle sue attività. Il Comitato è composto fino ad un massimo di dieci membri, esperti in discipline complementari, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito di:

- assicurare la qualità dei progetti seguiti dalla Fondazione;
- formulare proposte e progetti per iniziative inerenti ai programmi della Società impresa sociale; esprimere valutazioni e pareri sulle strategie e sui programmi della Fondazione e su specifiche problematiche;
- curare i rapporti con le Università e gli enti di ricerca scientifica italiani ed esteri;
- formulare proposte per la raccolta di contenuti multimediali che possano diventare patrimonio della Fondazione.

Il presidente del Comitato scientifico degli esperti convoca il Comitato quando lo ritenuto opportuno ovvero su richiesta dell'Organo Amministrativo, ne coordina l'attività ed elabora proposte organizzative per assicurarne la funzionalità; si assicura inoltre della redazione dei verbali delle riunioni nominando di volta in volta un segretario.

TITOLO X BILANCIO ED UTILI

Art. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvederà alla compila-

zione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge, corredando il tutto di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente, il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 155/2006 nel quale deve risultare, qualora sia nominato il Collegio Sindacale, l'attività di monitoraggio sugli scopi sociali dell'impresa dallo stesso svolta.

Art. 28

La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società Impresa Sociale stessa.

**TITOLO XI
LIQUIDAZIONE**

Art. 29

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina i liquidatori a norma dell'art. 2487 C.C., con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di estinzione della Società Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, associazione o fondazione di cui all'art. 13 del D.L.vo 155/2006, come da delibera dell'Organo Amministrativo, soggetta all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**TITOLO XII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 30

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte della Camera di Conciliazione di Milano in base al relativo Regolamento di Conciliazione.

Per tutte le controversie concernenti il presen-

te contratto o connesse allo stesso, che doves-
sero insorgere fra le parti, queste si obbligano
ad esperire il tentativo di conciliazione, avva-
lendosi del servizio offerto dal citato organi-
simo di Conciliazione, secondo il Regolamento e
le tariffe da questo adottati.

Le parti si impegnano a ricorrere alla concilia-
zione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale o arbitrale.

Il procedimento sarà attivato dalla parte più
diligente, mediante una richiesta alla Segrete-
ria della Camera di Conciliazione di Milano.
Qualora il tentativo di conciliazione non doves-
se avere esito positivo, le parti potranno ri-
correre alle ordinarie vie giudiziarie, compe-
tente il Foro di Milano.

Art. 31

Per quanto non espressamente contemplato dal
presente statuto, si fa riferimento alle dispo-
sizioni del Codice Civile, al Decreto Legislati-
vo 24 marzo 2006 n. 155 sulla disciplina
dell'impresa sociale ed alle altre disposizioni
legislative vigenti in materia.

FIRMATO

ALDO CAMAGNI

GIANLUCA PAPETTI Notaio i.s.

Copia su formato informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 per uso Registro Imprese.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.
Milano, 8/05/2015
Firmato: Gianluca Papetti Notaio